

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 918)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1882)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SEGNÌ)

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 GENNAIO 1960

### Distribuzione di grano a categorie di bisognosi

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministe-

riale della ricostruzione fino al massimo di 2 milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

##### Art. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

Art. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le province della Repubblica in conformità al disposto dell'arti-

colo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E. C. A. delle rispettive province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.